



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Composta da:

- STEFANO MOGINI - Presidente -
- LORENZO ORILIA - Presidente di Sezione - CC – 10/02/2026
- GIACOMO MARIA STALLA - Presidente di Sezione - R.G.N. 23887/2025
- ENZO VINCENTI - Presidente di Sezione - Cron.
- ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente di Sezione -
- CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- LUIGI ABETE - Consigliere -
- MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- LUCIO LUCIOTTI - Consigliere Rel.-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23887/2025 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso, per procura speciale in
atti, dall'avv. [redacted] [redacted] [redacted] (pec:
[redacted]);

- ricorrente -



contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

e

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

- intimati -

avverso la sentenza n. 302/25 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata in data 24/10/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
dal Consigliere Lucio Luciotti.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di esposto che una cliente dell'avvocato ricorrente fece pervenire in data 28 maggio 2013 al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati (COA) di appartenenza dello stesso, quest'ultimo venne tratto a giudizio disciplinare all'esito del quale il COA gli inflisse la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di cinque mesi in relazione alle incolpazioni di seguito indicate, per fatti commessi in data 14/03/2012:

a) violazione degli Artt. - 5 - 6 - 35 - 38 C.D.F. per avere presentato il 14/03/2012 istanza di anticipazione di udienza nell'ambito di un procedimento civile per conto dei suoi clienti che gli avevano già revocato il mandato come da nota dello stesso avvocato del 05/12/2011;

b) violazione degli artt. 33 e 40 C.D.F. per non avere comunicato ai propri clienti l'avvenuta anticipazione di udienza per la data del 09/05/2012, il deposito della sentenza nello stesso giorno e l'avvenuta notifica della sentenza da parte della controparte compagnia assicurativa ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione. Tali mancate comunicazioni aggravate dal fatto che con la propria missiva del 05/12/2011, l'avvocato aveva indicato come prossima udienza quella del 12/03/2013 e dal fatto che tali condotte omissive non avevano consentito alle parti di costituirsi con nuovo procuratore e di proporre appello eventuale alla sentenza.



2. Il Consiglio nazionale forense (CNF), con la sentenza in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sfavorevole decisione del COA, rideterminando la sanzione in quella della censura.

2.1. Il CNF ha innanzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che, seppure le condotte ascritte all'incolpato, verificatesi tra il 5 gennaio 2011 e il 14 marzo 2012, per il loro carattere andassero annoverate tra quelle istantanee, ricadevano nell'ambito della disciplina di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 secondo cui il termine quinquennale di prescrizione dell'azione, in presenza di specifici atti interruttivi individuati dalla giurisprudenza, si interrompeva e iniziava a decorrere interamente *ex novo* (Cass., Sez. U, n. 41988/2021, CNF n. 83/2007). Nel caso di specie si erano succeduti una nutrita serie di atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione disciplinare ed il decorso di un nuovo termine quinquennale. Invero, oltre all'apertura del procedimento disciplinare e tutti gli atti propulsivi del medesimo, la decisione sanzionatoria adottata dal COA era intervenuta nel quinquennio dai fatti e precisamente in data 20/11/2014, ed era stata notificata all'incolpato in data 04/12/2014; quindi, aveva fatto seguito l'impugnazione al CNF proposta dall'avvocato in data 29/11/2014, che, nonostante fosse stata trasmessa dal COA soltanto nel 2021, aveva comunque sospeso il decorso del termine prescrizionale.

2.2. Ha rigettato, inoltre, il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato che il COA aveva omesso di escutere i testi indicati a confutazione, sostenendo che, ferma restando la discrezionalità dell'Organo disciplinare nella ammissione delle prove, dal provvedimento del COA risultava che il teste della difesa non si era presentato alle udienze.

2.3. Ha rigettato, altresì, il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato che il COA aveva omesso di comunicare la «discussione del procedimento» e la chiusura dello stesso, sostenendo



che, così come risultava dal provvedimento impugnato, il ricorrente aveva partecipato alle udienze innanzi al COA con piene facoltà di difesa.

2.4. Nel merito, ha sostenuto che il ricorso si sostanziava nella prospettazione di una diversa versione dei fatti rispetto a quanto accertato dal COA che, però, non aveva trovato alcun riscontro probatorio.

2.4.1. Invero, con riferimento al primo capo di incolpazione, l'incolpato stesso aveva ammesso di aver avuto conoscenza della revoca del mandato, sia pur informalmente (anche se in realtà la revoca era stata fatta con nota scritta), mentre la circostanza, pure dedotta dal ricorrente, di aver concordato con l'ex cliente la condotta processuale da tenere, non aveva trovato riscontro probatorio ed era stata sconfessata dalla medesima esponente.

2.4.2. Con riferimento al secondo capo di incolpazione, il CNF ha rilevato la totale illogicità della prospettazione difensiva, atteso che i contenuti disconosciuti dall'esponente si pongono in netto contrasto con quelli della missiva del ricorrente del 05/12/2011 con la quale lo stesso aveva chiesto il compenso per l'opera prestata fino alla revoca del mandato e aveva indicato una falsa data di udienza.

2.5. L'assenza di precedenti condanne disciplinari e di condotte deontologicamente rilevanti successive ai lontani fatti di causa, secondo il CNF giustificava l'attenuazione della sanzione irrogata dal COA e la sua sostituzione con quella della censura.

3. Avverso tale statuizione, l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non v'è replica.

4. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, assumendo sussistere sia il *fumus boni iuris*, in considerazione dei dedotti "plurimi e gravi vizi di legittimità e di motivazione della sentenza impugnata, tali da far rendere altamente probabile il suo annullamento", sia il *periculum in mora*, rinvenibile nella già disposta cancellazione dall'elenco degli avvocati



abilitati al patrocinio a spese dello Stato per effetto dell'esecuzione della sanzione inflitta.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «Violazione di legge e dell'art. 360, comma 1, n. 4, CPC per inosservanza del combinato disposto dell'art. 51 RDL n. 1578/1933 e dell'art. 56 L. 247/2012 inerente alla prescrizione dell'azione disciplinare e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. - omessa motivazione per non aver il CNF rilevato che i fatti di cui ai capi di incolpazione si sono prescritti. Violazione, sotto altro e connesso profilo, degli artt. 111 Cost., 24 della Cost. e 6 CEDU - principio della c.d. ragionevole durata del processo e diritto dell'incolpato ad un tempestivo e sollecito svolgimento del procedimento disciplinare».

1.1. Con il motivo in esame il ricorrente censura la statuizione di rigetto della domanda di prescrizione dell'azione disciplinare.

1.2. Dopo una «lunga premessa» (ricorso, pag. 14) sull'istituto della prescrizione in ambito disciplinare e sull'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di interruzione della stessa, sotto tale ultimo profilo, pur consapevole di porre la questione in contrasto con la giurisprudenza univoca di queste Sezioni unite, sostiene che:

- la disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare (anche sotto il profilo della tipizzazione degli atti interruttivi), prevista dalla legge n. 247 del 2012, art. 56, è più favorevole, in termini di certezza e durata, rispetto alla previsione di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 51;

- estendere *ad libitum* l'effetto sospensivo della prescrizione in virtù del principio del *tempus regit actum*, come accaduto nel caso di specie in cui l'impugnazione della delibera del COA, pronunciata in data 20/11/2014, è stata trasmessa al CNF soltanto nel 2021, viola i fondamentali principi costituzionali del diritto ad avere una decisione in un congruo termine, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 24 Cost.;



- nella specie non è in discussione l'orientamento giurisprudenziale rinvenibile in Cass. Sez. U n. 15287/2016 e n. 15543/2016, secondo cui la nuova disciplina ordinamentale è applicabile retroattivamente soltanto per le disposizioni deontologiche in essa previste, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, secondo cui «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato», ma non anche all'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto quest'ultimo ha fonte legale e non deontologica;

- quello che, invece, assume rilevanza è la natura processuale, e non sostanziale, del termine di prescrizione di cui all'art. 56 del r.d.l. citato, con la conseguenza che, in applicazione del principio *tempus regit actum*, va applicato il termine previsto al momento in cui viene assunta la decisione;

- «una differente ricostruzione interpretativa presta il fianco a critiche di irragionevolezza e incoerenza interna del sistema, finendo per legittimare, come nel caso che ci occupa, l'irrogazione di una sanzione a distanza di 16 anni dalla commissione del preteso illecito»; trattasi di "effetto sospensivo" ingiustificato e ingiustificabile, del tutto contrario all'esigenza, imposta dai principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.), che i procedimenti disciplinari trovino la loro definizione "entro un congruo termine" (Corte Cost. 25 maggio 1990 n. 264, 11 marzo 1991 n. 104), anche sotto il profilo dell'art. 24 della Cost. del "diritto alla decisione" in capo all'incolpato, cui deve garantirsi un "tempestivo e sollecito svolgimento del procedimento";

- l'interpretazione prospettata trova il proprio paradigma:

a) nell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'art. 344-bis c.p.p., introdotta dalla legge n. 134 del 2021 (cd. riforma Cartabia);



b) nei principi dettati dall'art. 6 della CEDU, tra cui quello di ragionevole durata del processo, consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111 Cost.;

c) nei principi contenuti nel d.d.l. di riforma dell'ordinamento forense approvato dal CDM il 4 settembre 2025, in cui «è stata riaffermata la prescrizione in termini "penalistici" (art. 75) e sono stati meglio definiti i casi in cui il procedimento disciplinare è sospeso», escludendosi un «effetto sospensivo "permanente"».

2. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

3. Innanzitutto, perché censura, ancorché senza alcuno sviluppo argomentativo, la sentenza impugnata per omessa motivazione in punto di prescrizione, pur dando contraddittoriamente atto che la pronuncia è invece corredata da motivazione, seppur la stessa «non persuade e non convince» (ricorso, pag. 9).

4. In secondo luogo, è inammissibile ex art. 360-*bis*, primo comma, n. 1 c.p.c. in quanto, in ordine al regime della prescrizione, che è oggetto del motivo in esame, la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi – pur muovendo da una situazione di fatto caratterizzata da evidente disfunzionalità – non offre elementi per mutare tale orientamento.

Invero, è lo stesso ricorrente ad affermare di essere «*ben consapevole di porre la questione in contrasto con la giurisprudenza univoca di questa Ecc.ma Corte*» (ricorso, pag. 14) e di condividere «*l'orientamento ormai consolidato in materia*», di cui a Cass. Sez. U n. 15287/2016 e n. 15543/2016, secondo cui la nuova disciplina ordinamentale è applicabile retroattivamente soltanto per le disposizioni deontologiche in essa previste, come espressamente previsto dall'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, e quindi non per il regime prescrizionale.



4.1. A diversa conclusione non consentono di pervenire le argomentazioni svolte dal ricorrente con riferimento al principio del *tempus regit actum*, da applicarsi nel caso di specie in ragione della natura del termine prescrizione, che si assume essere processuale e non sostanziale, per cercare -senza però riuscirvi, per come si dirà- di superare quel consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Al riguardo si rende necessario premettere che nel caso di specie è pacifico che le condotte contestate al professionista, in quanto aventi rilevanza disciplinare, sono state commesse nella vigenza del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il cui art. 51 dispone che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Viene, quindi, primariamente in rilievo quel consolidato orientamento nomofilattico secondo cui il procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'avvocato ad esso iscritto ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni dell'Organo agente; invece il giudizio di impugnazione delle decisioni del COA, che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, ha natura giurisdizionale e si conclude con sentenza che, ai sensi dell'art. 55 r.d.l. citato, è impugnabile davanti a queste Sezioni Unite (così già in Cass. Sez. U. n. 187/2001; in termini anche Cass. Sez. U. n. 3891/2004 e più recentemente Cass. Sez. U. n. 7761/2020).

4.2. Ciò precisato, queste Sezioni unite (v. sentenza n. 7761/2020, cit., in motivazione), in tema di prescrizione delle sanzioni disciplinari inflitte agli avvocati, considerata l'esigenza, imposta dai principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione), che i procedimenti disciplinari trovino la loro definizione "entro un congruo termine" (Corte Cost. n. 264/1990 e n. 104/1991), hanno ritenuto che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni legali, decorrente dalla data di realizzazione



dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine, è soggetta ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto, non solo dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva, o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 cod. pen. - escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà -, nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell'Ordine.

Durante la fase giurisdizionale del procedimento che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, opera invece il diverso principio dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ.; effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. Sez. U. n. 372/1999, n. 187/2001, n. 5072/2003, n. 7761/2020; n. 17480/2023, n. 24225/2025).

4.3. Non è, invece, applicabile il più favorevole regime prescrizionale introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non prolungabile in alcun modo per effetto di cause di sospensione e di interruzione (Cass. Sez. U. n. 32634/2022).

Sulla questione sono ormai consolidati, e assolutamente condivisibili, i principi secondo cui il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, com'è nel caso di specie, rimane quello della



commissione del fatto o della cessazione della sua permanenza, escluso ogni altro momento, ad esempio quello della incolpazione (Cass. Sez. U. n. 9543 e n. 8558 del 2023; n. 37550, n. 35461 e n. 20383 del 2021; n. 23746 del 2020; n. 9558 del 2018; n. 14905 del 2015), sicché, una volta accertato che gli illeciti sono stati commessi nel vigore del regime previgente, di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, non può farsi applicazione di quello sopravvenuto più favorevole, di cui alla legge n. 247 del 2012.

Si tratta dell'applicazione *stricto sensu* del principio del *tempus regit actum*, che, quindi, è erroneamente evocato dal ricorrente per giustificare l'applicabilità alla fattispecie del più favorevole termine prescrizionale previsto dalla disciplina ordinamentale attualmente vigente.

4.4. Deve quindi ribadirsi che per le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense non rileva lo "jus superveniens" attinente alla disciplina della prescrizione, seppure più favorevole all'incolpato. Infatti, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass. Sez. U. n. 10085/2023).

E tale conclusione, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 278 del 2020, n. 115 del 2018, n. 265 del 2017, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e ordinanza n. 24 del 2017), la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della CEDU (v., Previti c. Italia, dec., n. 1845/08, 12 febbraio 2013, § 80; Borcea c. Romania dec., n. 55959/14, 22 settembre 2015, § 64; Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 2020; citate anche in Cass. Sez. U. n. 20650/2023), secondo cui il principio di retroattività della *lex mitior* concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che



modifichino la disciplina della prescrizione (Cass. Sez. U. n. 24225/2025 e n. 20650/2023).

5. In buona sostanza, va confermata l'applicabilità alla fattispecie concreta del disposto di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, pur nella consapevolezza del lunghissimo periodo di interruzione del termine prescrizione intercorso tra la proposizione (nell'anno 2014) dell'impugnazione avverso la decisione del COA e la trasmissione dello stesso al CNF (nell'anno 2021), senza che il quinquennio di cui alla citata disposizione sia mai giunto a maturazione.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che queste Sezioni unite, già con sentenza n. 11258/1992, hanno affermato e poi costantemente ribadito che in mancanza di norme che escludano o limitino la portata del principio generale stabilito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista; né ciò autorizza sospetti d'illegittimità del citato art. 51 in rapporto al principio costituzionale d'uguaglianza, con riguardo al trattamento degli impiegati statali (artt. 110 e 120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) o a diverse previsioni di altri ordinamenti professionali (art. 45 legge 7 gennaio 1976 n. 3 sull'ordinamento dei dottori agronomi e forestali, art. 58 legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento dei giornalisti, art. 145 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato), attese le peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego e tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare.

5.1. A diversa conclusione non può pervenirsi ricorrendo, come suggerisce il ricorrente, ai principi contenuti in un disegno di legge che non ancora ottiene dignità di atto normativo, né all'istituto



dell'improcedibilità dell'azione penale di cui al vigente art. 344-*bis* c.p.p., trattandosi di disposizione che, oltre ad essere entrata in vigore successivamente ai fatti di causa, è di carattere speciale e come tale inapplicabile analogicamente a procedimenti diversi da quelli penali.

6. Con il secondo motivo si deduce la «violazione dell'articolo 360, comma 1 n. 3, 4 e 5 CPC, anche in relazione all'art. 50 RD n. 37/1934, violazione del diritto di difesa e violazione di legge, eccesso di potere, omessa motivazione, violazione dell'articolo 111 Cost. sotto il profilo del mancato esame dell'impedimento a comparire all'udienza del 19 giugno 2025; nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza»

6.1. Dopo aver precisato di aver compendiato in un unico motivo di ricorso più violazioni, conseguenti al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento documentata da certificazione medica, il ricorrente sostiene che:

- il CNF aveva del tutto omesso l'esame del fatto impeditivo dedotto, stante «le tempistiche eccezionalmente rapide con cui si è svolta la Camera di Consiglio (a tutto voler concedere meno di un minuto), vuoi per la mancanza di qualsivoglia riferimento puntuale alla certificazione medica prodotta»;

- non era dato sapere perché il CNF non aveva ritenuto l'impedimento assoluto; l'affermazione che l'impedimento non era assoluto è, infatti, del tutto apodittica con conseguente difetto di motivazione della sentenza impugnata.

6.2. In linea di principio, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense purché allegghi e dimostri di trovarsi in una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo l'impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. U. n. 1715/2013 e n. 24377/2020).



Nella sentenza impugnata si legge che l'incolpato aveva «*addotto impedimento non assoluto e, dunque, legittimo*». È quindi evidente che la stessa esibisce una motivazione essenziale ma comunque effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass. Sez. U n. n. 8052 e n. 8053 del 2014), in ordine alla non assolutezza dell'impedimento documentato dall'incolpato, che quel Collegio ha chiaramente desunto dal contenuto assolutamente generico del certificato medico prodotto in giudizio e *in parte qua* trascritto nel ricorso (pag. 22), che si limitava a prescrivere all'incolpato «*gg. 30 s.c. di riposo e terapia del caso*», consentendo in tal modo di prescindere dalla valutazione del tipo di malattia diagnosticata.

6.3. Da quanto appena detto discende anche l'infondatezza della censura di omesso esame del fatto impeditivo dedotto in giudizio.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la «violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3, 4 e 5 CPC in relazione all'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. e art. 50 R.D. n. 37/1934 – per motivazione apparente - nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori e per non avere il CNF motivato sulla sussistenza dei fatti di cui all'incolpazione, per avere omesso di valutare i riscontri probatori costituiti dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e per avere omesso di considerare l'insussistenza della condotta asserita sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello oggettivo».

7.1. Muovendo dalle contestazioni disciplinari, di aver depositato il 14 marzo 2012 un'istanza di anticipazione di udienza anche per conto dei propri clienti che invece gli avevano revocato il mandato in data 5 dicembre 2011 e di non aver comunicato agli esponenti l'avvenuta anticipazione di udienza per la data del 9 maggio 2012, il successivo deposito della sentenza in pari data e l'avvenuta notifica della stessa con decorso del termine per l'appello, il ricorrente sostiene che:

- «a seguito della revoca del mandato, avvenuta nel novembre 2011, gli esponenti riferiscono di aver conferito mandato» ad altro difensore



«affinché si costituisse in giudizio per loro conto all'udienza (che si sarebbe tenuta dopo oltre un anno: il 12 marzo 2013)»; circostanza confermata dal nuovo difensore;

- il nuovo difensore si era recato in Tribunale solamente a ridosso della data indicata nella corrispondenza intercorsa tra esso ricorrente e la sua ex cliente e soltanto in tale occasione aveva scoperto che il processo era già stato definito;

- il nuovo difensore non si era minimamente interessato alla posizione dei suoi assistiti fino a ridosso dell'udienza (vale a dire dopo un anno dal conferimento dell'incarico) e non si era interessato di verificare lo stato del procedimento come, invece, diligenza avrebbe imposto visto che fintanto che non si fosse costituito, il domicilio dei suoi assistiti era presso il precedente difensore;

- il CNF, «in modo del tutto acritico, si era limitato a recepire le conclusioni del COA [...], omettendo di valutare atti rilevanti e, senza alcuna motivazione ma in modo perentorio e apodittico, si è limitato a ritenere che *la diversa prospettazione dell'incolpato è del tutto priva di logicità*» (ricorso, pag. 25);

- tra i documenti agli atti vi era la nota del 14 dicembre 2012 a firma della ex cliente in cui la stessa aveva dichiarato di essere a conoscenza della notifica della sentenza e aveva sottoscritto per ricevuta tutti i documenti di causa;

- il CNF non aveva minimamente motivato in merito alla circostanza riferita dal ricorrente di avere avuto dei contatti con il nuovo difensore prima dell'udienza (anticipata) perché da lui stesso contattato;

- il CNF «ha sbrigativamente "motivato" la sentenza limitandosi a ritenere che la prospettazione del professionista, ancorata a una prova documentale e volta a smentire radicalmente il costrutto del COA, *non trova alcun riscontro probatorio*. Altro, però non è dato sapere perché la sentenza si limitava a questa contraddittoria motivazione: *i contenuti disconosciuti dall'esponente si pongono in netto contrasto con quelli della*



*missiva del ricorrente del 5.12.2011 con la quale lo stesso chiede il compenso per l'opera prestata fino alla revoca del mandato e indica una falsa data d'udienza. Eppure anche questa affermazione è smentita dal tenore stesso dell'incolpazione se è vero, come è vero, che viene contestato [ad esso avvocato] di aver depositato l'istanza di anticipazione dell'udienza dopo la revoca del mandato. In altre parole ancora: la data indicata nella missiva era quella effettiva e affermare che è *falsa* è un ulteriore elemento sintomatico del travisamento in cui è incorso il CNF»;*

- inoltre, citando una sentenza del CNF n. 43/2023, sostiene che il giudice disciplinare aveva contravvenuto al principio in base al quale il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, pertanto per l'irrogazione della sanzione non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e addebitabilità dell'illecito deontologico, sicché, allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, l'incolpato va prosciolto dall'addebito.

8. Con il quarto motivo si deduce la «violazione di legge in relazione in relazione all'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. e art. 50 R.D. n. 37/1934 – motivazione apparente nonché eccesso di potere in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori sotto il profilo della dosimetria della sanzione».

Sostiene il ricorrente che nel caso di specie non è dato conoscere quale sia l'*iter* argomentativo che il CNF ha seguito sia perché nulla viene detto in termini di sanzione "base" da cui è partito nella quantificazione della sanzione irrogata; sia perché non è dato sapere quale sia l'illecito ritenuto più grave; sia perché nulla viene riferito, né in senso di equivalenza né in termini di preponderanza, in merito al bilanciamento delle circostanze.



9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi incorrono nel medesimo vizio di inammissibilità, ponendosi la loro prospettazione in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni Unite secondo il quale le decisioni del CNF in materia disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, all'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, alla scelta della sanzione opportuna e, in generale, alla valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; e non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (v., Cass. Sez. U. n. 20344/2018 e più recentemente Cass. Sez. U. n. 6548/205 e n. 11519/2025). Pertanto, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della considerazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

9.1. Nella fattispecie concreta, le censure, più che concretare una ipotesi di violazione di legge, attingono ora l'accertamento del fatto, com'è comprovato, con riferimento al terzo motivo sopra illustrato, dalla dedotta omessa considerazione di riscontri probatori idonei, secondo la tesi difensiva, a sconfessare le condotte contestate, ora la gravità dei fatti e la valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata, che sono invece valutazioni rimesse all'Ordine professionale.

9.2. Tuttavia, anche a voler prescindere dall'ulteriore profilo di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per l'inestricabile commistione delle censure ivi dedotte (cfr. Cass. Sez. U. n. 9100/2015; Cass. n.



26790/2018; Cass. n. 39169/2021), osserva il Collegio che in ogni caso non sono ravvisabili vizi in ordine a nessuno dei profili dedotti, in particolare con riferimento all'apparato motivazionale che il ricorrente assume, in maniera incoerente, e già per questo inammissibilmente, ora del tutto assente ora contraddittoria.

Come si è detto nella parte espositiva dei fatti di causa, il CNF nel merito ha sostenuto che il ricorso si sostanziava nella prospettazione di una diversa versione dei fatti rispetto a quanto accertato dal COA, rimasta però priva di riscontro probatorio.

Infatti, con riferimento al primo capo di incolpazione, lo stesso incolpato aveva ammesso di aver avuto conoscenza della revoca del mandato, sia pur informalmente (anche se in realtà la revoca era stata fatta con nota scritta), mentre la circostanza dedotta dal ricorrente, di aver concordato con l'ex cliente la condotta da tenere, non aveva trovato riscontro probatorio ed era stata sconfessata dalla medesima esponente.

Con riferimento al secondo capo di incolpazione, il CNF ha rilevato la totale illogicità della prospettazione difensiva, atteso che i contenuti disconosciuti dall'esponente si ponevano in netto contrasto con quelli della missiva del ricorrente del 05/12/2011 con la quale lo stesso aveva chiesto il compenso per l'opera prestata fino alla revoca del mandato e aveva indicato una falsa data di udienza.

Con riferimento alla sanzione, correttamente il CNF ha statuito che l'assenza di precedenti condanne disciplinari e di condotte deontologicamente rilevanti successive ai lontani fatti di causa, giustificava l'attenuazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, irrogata dal COA, e la sua sostituzione con quella meno afflittiva della censura.

È ben evidente, quindi, che la sentenza del CNF ha esaminato in modo coordinato e con motivazione assolutamente congrua e logicamente coerente, così da porsi al di sopra del minimo costituzionale (Cass. Sez. U. n. 8053/2014), la pluralità degli elementi storici risultanti dagli atti di



causa ed illustrati dalla parte, e ha indicato in modo argomentato e specifico le fonti di convincimento provvedendo a determinare la sanzione con riguardo al caso concreto.

10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e ciò assorbe la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026.

Il Presidente
Stefano MOGINI

